



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 300**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 20/DDL del 13 agosto 2024)

**COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 settembre 2024.

## **COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025**

*Relazione:*

*Il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al punto 4.1, lettera j), prevede che, tra gli strumenti di programmazione delle Regioni, rientrano anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.*

*Il punto 7 del medesimo allegato, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio" ciò in considerazione del fatto che gli eventuali disegni di legge collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.*

*Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.*



## COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

### **Art. 1 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è inserito il seguente:

*"Art. 2 bis - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.*

*1. La Regione del Veneto concorre al finanziamento delle spese per la gestione delle opere sportive site nel Comune di Cortina d'Ampezzo connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026."*

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Titolo 2 "Spesa in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

---

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio)

#### Relazione

La presente norma è finalizzata a rispettare gli impegni assunti in fase di candidatura, e, in particolare, a garantire l'utilizzabilità delle opere olimpiche anche dopo la conclusione dei Giochi, in linea con lo spirito dell'Agenda Olimpica 2020 che è quello di realizzare i Giochi di Milano Cortina 2026, all'insegna della sostenibilità e della legacy per le generazioni future, predisponendo fin da subito gli strumenti per porre in essere le azioni a tal fine necessarie.

In particolare, si intende contribuire al finanziamento della valorizzazione e della gestione delle opere sportive site nel Comune di Cortina d'Ampezzo connesse ai Giochi, tenendo presente che è prevista la pre- omologazione delle stesse nell'anno 2025. Pertanto, a partire da tale data, occorre che gli impianti dispongano di tutto quanto necessario al loro funzionamento e utilizzo non solo per lo svolgimento dei succitati Giochi, ma, in ogni caso, anche per il loro impiego nel periodo immediatamente successivo alla conclusione dell'evento olimpico.

Si rappresenta, inoltre, che assicurare la valorizzazione e il corretto funzionamento delle suddette opere anche dopo la conclusione dei Giochi di Milano Cortina 2026 contribuisce non solo alla diffusione della pratica sportiva delle discipline invernali tra le nuove generazioni, ma concorre, altresì, a favorire l'impatto positivo su tutto il territorio veneto e, in particolare, bellunese.

L'intervento si inserisce nell'ambito del DEFR 2024 -2026, Missione 06 "Politiche giovanili, Sport e Tempo libero", Programma 06.01 "Sport e tempo Libero", Obiettivo 06.01.01 "Partecipare all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026".

### **Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.**

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere e rafforzare il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera, valorizza la conoscenza del proprio territorio e delle eccellenze regionali in ambito internazionale.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale in particolare:
- a) promuove la conoscenza delle iniziative regionali strategiche di maggiore impatto e dei principali eventi programmati in Veneto;
  - b) organizza attività all'estero, anche mediante la partecipazione ad eventi, esposizioni internazionali ed universali, per facilitare la presenza della Regione del Veneto ad iniziative di rilievo internazionale, quale occasione per far conoscere il Veneto in altri Paesi;
  - c) pianifica la partecipazione in Italia e all'estero, ad attività, incontri, eventi ed iniziative, anche in collaborazione con attori internazionali, che possano generare nuove opportunità per le diverse realtà del Veneto.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027.

---

(Direzione Relazioni Internazionali)

#### Relazione

Vista la crescente necessità di favorire ed indirizzare lo sviluppo dei rapporti del Veneto anche con attori internazionali, enti territoriali e Paesi esteri, in linea con quanto indicato all'articolo 18 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", risulta indispensabile promuovere e rafforzare le attività di rilevanza internazionale. La proiezione in ambito internazionale del Veneto ha la capacità di generare nuove ed interessanti opportunità per l'ecosistema regionale.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana tra le materie di legislazione concorrente figurano i "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni".

La Missione 19 "Relazioni internazionali" del DEFR 2024-2026 di Regione del Veneto riporta che: "la Regione promuove le relazioni con Stati, Organismi internazionali e altri Enti territoriali, in particolare Regioni ed Amministrazioni locali estere, per favorire lo sviluppo economico, culturale ed il consolidamento dell'immagine e della proiezione del Veneto nel contesto internazionale. In questa prospettiva, si intende cogliere le opportunità costituite non solo dalla sua posizione geografica nel contesto delle reti internazionali, ma anche dal dinamismo che caratterizza le realtà economiche, il mondo della cultura e la rete delle eccellenze dei servizi. Particolarmente significativo, in questo contesto, si prospetta il ruolo dei rapporti internazionali nella promozione della conoscenza delle iniziative strategiche di maggiore impatto, tra cui i grandi eventi programmati in Veneto nei prossimi anni".

All'interno della Missione 19, Programma 19.01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" è stato individuato l'obiettivo operativo prioritario 19.01.01 "Promuovere la presenza del Veneto nel panorama internazionale anche attraverso la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Nel contesto di un mondo sempre più globalizzato, le regioni stanno acquisendo un ruolo crescente nella gestione di scambi e rapporti internazionali. La visibilità e attrattività della Regione del Veneto dipende dal suo posizionamento a livello internazionale, anche tramite l'organizzazione e partecipazione ad attività ed eventi di rilievo. La gestione e il potenziamento delle relazioni internazionali della Regione rappresenta dunque un aspetto sempre più importante della governance territoriale, offrendo grandi opportunità per la crescita economica e lo sviluppo di collaborazioni e scambi in diversi settori.

**Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Castelmasa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l'area del Polesine superiore, per lo sviluppo economico, sociale, turistico e culturale dei rispettivi territori.

2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati al comma 1, in forma singola o associata, e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell'area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale, turistico e culturale.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore che esercita compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area dei Comuni interessati ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.

4. Al fine di assicurare l'ottimale implementazione delle iniziative afferenti il territorio di riferimento e la realizzazione di economie di scala, gli interventi previsti dal presente articolo sono oggetto di una programmazione triennale e di un cronoprogramma finanziario annuale attinente a ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle analoghe disposizioni regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, salvo quanto previsto dall'articolo 6 bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta".

6. Alla fine del comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6, sono aggiunte le parole: "sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere".

7. Al comma 1, dell'articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 13, dopo le parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: " , sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere,".

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025 ed in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni

finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

---

(Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi)

#### Relazione

Con i commi da 1 a 3 si prevede l’istituzione della Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore e con il comma 8 l’assegnazione dei contributi per l’avvio delle attività della stessa.

Il comma 4, al fine della migliore implementazione e del raccordo degli interventi relativi al rispettivo territorio di riferimento, introduce una programmazione triennale, declinata annualmente.

Il comma 5 estende il contenuto del comma 4 agli interventi previsti dalle leggi regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci.

Infine i commi 6 e 7, per ragioni di coordinamento normativo rispetto alle altre leggi regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, introducono il parere della competente commissione consiliare anche nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e nell’articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

In merito al collegamento con il DEFR 2024-2026, la presente proposta si inserisce nell’ambito della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” – Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” – Titolo “Dare attuazione al riordino territoriale” del bilancio di previsione 2024-2026

#### Riferimenti normativi

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”

Art. 7 - Finanziamento regionale.

1. La Giunta regionale, fermi restando i contributi disciplinati dagli articoli 4, 4 bis e 4 ter, definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme da destinare agli interventi previsti dall’articolo 1.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” Art. 85 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del litorale veneto.

1. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro, costituenti l’area del litorale veneto.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante iniziative decise con la partecipazione dei Comuni di cui al comma 1, in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area del litorale veneto, per le quali è previsto il rilascio, da parte della Conferenza, di apposito parere.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

#### **Art. 4 - Organizzazione dell’evento “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” per l’anno 2025.**

1. Al fine di valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sostegno e nella promozione delle rispettive eccellenze quale elemento fondamentale di attrattività dei territori, la Giunta regionale è autorizzata a organizzare, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome, l'evento denominato "L'Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province Autonome" per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l'esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

---

(Direzione Turismo)

Relazione

Con la D.G.R. n. 1 del 9 gennaio 2024 la Giunta regionale ha disposto la presentazione della candidatura della Regione del Veneto ad ospitare l'evento annuale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome denominato "L'Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province Autonome" (di seguito "Festival") per l'anno 2025, nonché approvato il relativo schema di dossier di candidatura. L'evento mira alla valorizzazione del ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sostegno e nella promozione delle rispettive eccellenze quale elemento fondamentale di attrattività dei territori.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, previa selezione delle diverse candidature, ha assegnato alla Regione del Veneto il compito di ospitare ed organizzare, in coordinamento con la Conferenza medesima, il Festival.

La presente proposta di articolo autorizza la Giunta regionale all'organizzazione del Festival, con indicazione della copertura degli oneri, pari ad euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, a carico del bilancio regionale.

L'intervento si colloca nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" del DEFR 2025-2027, Programma 05.02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale."

### **Art. 5 - Abrogazioni all'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e disposizioni transitorie.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 continuano a trovare applicazione limitatamente ai versamenti dovuti fino al 31 dicembre 2024.

---

(Direzione Programmazione, Lavori pubblici ed Edilizia)

Relazione

Viene abrogata la norma che prevede da parte dei comuni e delle Ater un versamento a favore della Regione del Veneto commisurato al valore locativo degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica di proprietà degli enti. Il versamento si può stimare attorno ai 4 milioni di euro l'anno.

La norma oggetto di modifica si colloca nel DEFR 2005-2007 nell'ambito della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - Programma 08.02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare".

Riferimenti normativi

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" Art. 37 - Utilizzazione delle entrate dei canoni di locazione.

1. Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono impiegate per:

a) il versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani",

- del patrimonio di edilizia residenziale pubblica costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
- b) la manutenzione degli alloggi e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - c) gli oneri di gestione, compresi gli oneri fiscali;
  - d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
  - e) il fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.
2. Il versamento di cui al comma 1, lettera a), è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto termine comporta l'applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta. Qualora l'inadempimento si protragga oltre centoventi giorni dalla scadenza è versato, oltre agli interessi legali, l'importo originariamente dovuto maggiorato del 30 per cento a titolo sanzionatorio. Il mancato versamento è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica.
3. La Regione nell'ambito delle sue competenze in materia di edilizia residenziale pubblica contribuisce per le finalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 6.

**Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112" e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e disposizioni transitorie.**

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "*difesa del suolo,*" sono soppresse;
- b) nell'Allegato A la parte relativa alla materia "*Difesa del suolo*" è soppressa.

2. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 dell'articolo 83 dopo le parole: "*La Giunta regionale*" sono inserite le seguenti: "*, sentite le province e la città metropolitana di Venezia,*";
- b) al comma 1 dell'articolo 84 dopo le parole: "*territori montani,*" sono inserite le seguenti: "*sentite le province e la città metropolitana di Venezia,*";
- c) le lettere f bis) e f ter) del comma 2 dell'articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, sono sostituite dalle seguenti:

*"f bis) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde del lago di Garda;*

*f ter) alle concessioni di sponde e di spiagge, di superficie e di pertinenze del lago di Garda nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti. "*

- d) le lettere f quater), f quinquies) ed f sexies) del comma 2 dell'articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, sono abrogate;
- e) dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

*"Art. 84 bis - Funzioni delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città metropolitana di Venezia.*

*1. Sono conferite alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia le funzioni relative:*

- a) *alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria di competenza;*
- b) *alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati";*
- c) *alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);*
- d) *alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;*
- e) *alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.";*
- f) *alla lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 87 le parole: "lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 85".*

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è abrogato.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il regime transitorio per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente articolo, individuando la data a decorrere dalla quale le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la città metropolitana di Venezia esercitano le nuove competenze. Ai procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del Suolo" Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2025-2027.

---

(Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici)

#### Relazione

Il Capo IV, Titolo II della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" al Capo IV – "Risorse idriche e difesa del suolo, definisce le competenze regionali e degli enti locali in materia", definisce le funzioni della Regione e delle Province e Città Metropolitana di Venezia.

Con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia individuate nell'Allegato A della stessa legge.

La Giunta regionale, con Delibera n. 169 del 22 febbraio 2019 avente a oggetto "Difesa del suolo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019". Avvio del nuovo assetto organizzativo." ha avviato il processo di riorganizzazione delle funzioni in materia di difesa del suolo nei termini sopra descritti, dando altresì atto che lo stesso potrà avvenire anche con modalità e tempistiche diverse relativamente a singoli procedimenti o Province.

La DGR 169/2019 prevede che entro il 30.09.2019 sia effettuata una ricognizione delle funzioni oggetto di riallocazione, con individuazione delle risorse umane ad esse dedicate, delle sedi attualmente occupate e delle risorse economiche impiegate, e che entro il 31.12.2019 sia definito il

nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni sopraindicate, con contestuale individuazione delle risorse umane da trasferire, nonché delle concrete modalità operative e organizzative per l'utilizzo degli spazi connessi a dette attività e relativi aspetti finanziari.

Agli esiti di quanto disposto dalla DGR 169/2019, e considerato il nuovo orientamento normativo statale in merito all'attribuzione delle funzioni alle province e alle città metropolitane, è opportuno il conferimento alle province e alla Città Metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma P0901 "Difesa del Suolo" Titolo 1 "spesa corrente" del bilancio di previsione 2025-2027.

Collegamento al DEFR Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo", Risultati attesi: - Consolidare e sostenere le attività di programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica e per il consolidamento degli abitati e le altre attività in materia di difesa del suolo attribuite. - Consolidare e dare impulso alle azioni di vigilanza e controllo in materia di polizia mineraria.

#### Riferimenti normativi

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell' Allegato A della presente legge.

2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.

3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 15 dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all' articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 , ad esclusione della caccia e pesca.

4. Sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca.

5. Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

6. L'esercizio delle funzioni conferite ai comuni avviene anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

7. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni dei comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio, in forma associata di provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni.

8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell' articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

<b>DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>
Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia	Art. 85, comma 1, lettere a), b), c) d), ed e), LR 11/2001
Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della LR 17/1999	art. 85, comma 1, lettere b), LR 11/2001
Realizzazione di pronti interventi	Art. 85, comma 1, lettere c), LR 11/2001
Realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali	Art. 85, comma 1, lettere d), LR 11/2001
Concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi	Art. 85, comma 1, lettere e), LR 11/2001
Polizia idraulica relativa alle concessioni di sponde e spiagge lacuali	Art. 85, comma 1, lettere f), LR 11/2001

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

Art. 83 - Canonici.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

3. omissis

4. La Giunta regionale definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000.

4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma

1. L'esenzione non si applica agli accessi ad uso produttivo e commerciale e in ogni caso per quelli successivi al primo per i quali si applica la quota fissa annuale di 20 euro.

4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”, sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione.

4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell'ambiente rurale montano, funzionali alla

manutenzione ambientale, nonché a servizio di manufatti legati all'antico uso dell'acqua nel territorio montano, alimentati esclusivamente a scopo paesaggistico, fra i quali fontane, abbeveratoi e lavatoi previa autorizzazione da parte dell'autorità competente al rilascio della concessione, sono esentate dal relativo canone di concessione.

4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento.

4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.

4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 84 - Funzioni della regione.

1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani, esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative:

a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al Testo unico approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998;

c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;

d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;

e) al servizio di piena e di pronto intervento;

f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91 comma 2;

f bis) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;

f ter) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati";

f quater) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere f bis) e f ter); f quinquies) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

f sexies) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.

3. La Giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.

3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito

provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione.

Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

a) omissis

b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

2) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'articolo 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

3. Sono conferite ai comuni:

a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare;

c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali";

c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85, qualora le acque dell'invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia.

4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.

Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"

Art. 3 - Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati all'utilizzazione del demanio stesso.

1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.

2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.

3. Nell'accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro

centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti.

5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all' articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1.

## **Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.**

1. La Giunta regionale concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto viario del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società Veneto Strade S.p.A., di complessivi euro 100.000.000,00 per la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:

- a) adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;
- b) realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000 per l'esercizio 2025 ed euro 50.000.000 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

---

(Direzione Infrastrutture e Trasporti)

### Relazione

A livello di programmazione, il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2030, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 75 del 14 luglio 2020, individua l'azione S4 "Monitorare, efficientare e completare la rete stradale".

All'interno di tale azione, che contribuisce, assieme ad altre, al raggiungimento degli obiettivi del PRT, è prevista l'attività denominata "Completare il disegno della rete infrastrutturale stradale sulla base dell'analisi della domanda di trasporto e degli impatti delle nuove infrastrutture sul sistema socio economico regionale". Con il finanziamento in oggetto si intende dare attuazione a due rilevanti interventi lungo la rete viaria regionale, che consentono di potenziare e risolvere alcune criticità viarie lungo la rete stradale regionale in gestione alla società Veneto Strade.

Tali interventi sono riferibili alle azioni previste dalla Missione10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 10.05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali" del DEFR 2025-2027.

Un primo intervento riguarda il potenziamento della SR 308, importante arteria viaria connessa al nodo di Padova Est, ove si verificano giornalmente situazioni di congestione del traffico, in particolare tra gli svincoli 18 e 19. L'intervento, del costo previsto in 50 ME, prevede la realizzazione, tra i suddetti svincoli, dell'allargamento delle carreggiate creando la terza corsia per senso di marcia ed allargando le zone di scambio tra gli svincoli. In questo modo si andrebbe ad eliminare le strozzature a 2 corsie, che sono esistenti per 380 m in direzione sud e per 110 m in direzione nord in ingresso a Padova.

Le 3<sup>e</sup> corsie, da realizzare in allargamento della piattaforma stradale esistente, assumono la funzione di zone di scambio, dato che all'inizio e al termine di tali allargamenti sono presenti corsie di entrata ed uscita: la lunghezza utile è 470 e 210 m, rispettivamente verso sud e verso nord.

L'altro intervento prevede il completamento del sistema di circonvallazione viaria di Jesolo (cd. Raccordo Nord di Jesolo), in quanto il primo stralcio è già stato realizzato ed è attualmente in esercizio (trattasi della SR43 var). La nuova opera è distinta in due stralci (secondo e terzo); il

secondo è corrisponde al progetto della tratta compresa tra la rotonda sulla S.P. 42 fino allo scavalco del Canale Cavetta compreso, mentre il terzo stralcio, prosegue dalla rampa in discesa del predetto Canale Cavetta fino a confluire nel reticolo infrastrutturale attuale attraverso il collegamento alla rotatoria di via Mocenigo (Piazza Torino).

La finalità di tale raccordo, del costo previsto in 50 M€ è garantire :

- la facilità di connessione e di accesso alla zona di Jesolo Lido Est e Pineta, convogliando il traffico proveniente dalla S.P.42 (Roma Sinistra) e dalla S.R.43 (Del Mare) evitando il centro di Jesolo Paese e riducendo il carico sulla rotonda “Picchi”;
- l'alleggerimento stimato del traffico di attraversamento dell'area Frova – Picchi di circa il 30%;
- la separazione dei flussi di traffico tra quelli locali e quelli esterni, gerarchizzando il sistema viario;
- un tracciato plani-altimetrico compatibile con il contesto ambientale e territoriale;
- l'eliminazione del traffico di attraversamento nell'area urbanizzata.

## **Art. 8 - Funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.**

1 La Giunta regionale, considerata l'importanza dei compiti assegnati all'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi istituito dall'articolo 55 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, tra cui anche la predisposizione e l'aggiornamento del prezzario regionale, concorre alle spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi al fine di assicurarne lo svolgimento di attività che dovessero richiedere competenze esterne all'Amministrazione.

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per gli esercizi 2025, 2026, 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” Programma 01 “Urbanistica ed Assetto del territorio” Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2025-2027.

(Direzione Programmazione, Lavori pubblici ed Edilizia)

### Relazione

L'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi (di seguito Osservatorio) è stato istituito dall'art. 55 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27.

Il successivo art. 56 pone in capo all'Osservatorio i seguenti compiti:

- a. attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione e alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché all'esecuzione dei relativi contratti;
- b. elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti;
- c. garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito sito Internet, degli avvisi e dei bandi di gara per contratti di appalto e concessione di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture;
- d. formulare pareri sull'applicazione della normativa in materia di appalti;
- e. collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante l'elaborazione e diffusione di dati statistici relativi alla programmazione degli appalti e delle concessioni;
- f. utilizzare e pubblicare, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, i dati raccolti per l'attività di cui alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema informativo regionale veneto (SIRV);
- g. garantire, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, l'accesso informatico ai dati statistici elaborati;
- h. collaborare, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;

i. predisporre una relazione annuale per la Giunta regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.

A tali compiti si è aggiunto, anche quello relativo all'aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici di interesse regionale, nonché dei parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e da considerarsi riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della regionale.

Ad oggi le attività che, per la loro complessità, non sono risultate eseguibili con personale interno all'Amministrazione, ed in particolare la redazione della relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici e l'aggiornamento del Prezzario regionale, sono state finanziate tramite il capitolo di spesa 100064 a finanziamento statale che però non presenta più risorse sufficienti.

Tenuto conto che l'ultimo trasferimento statale risale al 2012 e che non risultano in arrivo altri trasferimenti all'Osservatorio si ritiene opportuno prevedere nel disegno di legge regionale "Collegato alla legge di stabilità regionale 2025" uno specifico finanziamento regionale.

L'articolo rientra nell'ambito della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio" Obiettivo 8.01.08. "Garantire l'attività informativa in materia di appalti".

### **Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.**

1. Al fine di sostenere una programmazione di attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, proprie di un teatro nazionale ai sensi delle normative vigenti, nonché di promuovere una filiera culturale veneta, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto quale teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022, un ulteriore contributo straordinario di euro 2.000.000,00 complessivi a valere sugli esercizi 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

---

(Direzione Beni e Attività culturali e Sport)

#### Relazione

Rilevato che con decreto del dirigente generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022 il Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" è stato riconosciuto nuovamente Teatro nazionale, in base ai criteri stabiliti dal D.M. 27 luglio 2017, n. 332, così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D. M. 25 ottobre 2021, che fanno riferimento alla qualità artistica declinata con riferimento alla direzione artistica, alla qualità professionale del personale artistico scritturato, alla capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale, al prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli e proposte, si ritiene che il Teatro Stabile del Veneto debba continuare ad essere sostenuto con un contributo straordinario anche per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, per consentire a tale Istituzione di proseguire una programmazione dell'offerta culturale capace di mantenere gli standard richiesti a livello nazionale e di rafforzare anche i legami con il territorio e i vari soggetti culturali dello stesso.

Si intende in questo contesto anche continuare a promuovere una filiera culturale veneta, favorendo meccanismi di dialogo e confronto tra il Teatro Stabile del Veneto, Ente partecipato, e le altre realtà culturali del territorio.

La proposta di norma è collegata al DEFR 2025 - 27, Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 05.02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

**Art. 10 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".....	3
Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale. ....	3
Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".....	5
Art. 4 - Organizzazione dell'evento "L'Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome" per l'anno 2025. ....	6
Art. 5 - Abrogazioni all'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e disposizioni transitorie.....	7
Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112" e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e disposizioni transitorie.....	8
Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.....	14
Art. 8 - Funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi. ....	15
Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. ....	16
Art. 10 - Entrata in vigore.....	17